**Ordine delle Professioni Infermieristiche di Torino**

*Protocollo:* 6142/1.I/23p.

*Data:* 17 Luglio 2023

*Rif.*

*Oggetto:* **COMUNICAZIONE AGLI ISCRITTI in relazione all'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'area sanitaria emesso dalla Regione Piemonte in data 11 luglio 2023.**

Gentile iscritto/a,

con riferimento all'Avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell'area sanitaria emesso dalla Regione Piemonte in data 11 luglio 2023 e alle legittime richieste di chiarimenti pervenute a questo Ordine professionale, sentita anche la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche, siamo a comunicarTi che **GLI INFERMIERI E GLI INFERMIERI PEDIATRICI NON SONO TENUTI A PARTECIPARE AL SUDDETTO AVVISO NÉ NECESSITANO DI PRENDERE CONTATTO CON GLI UFFICI DELLA REGIONE NÈ DEVONO INOLTRARE ALCUN TIPO DI RICHIESTA**.

Lo stesso Avviso pubblico della Regione Piemonte, all'articolo 5 dell'Allegato 1, dispone infatti che "*Non verranno presi in considerazione titoli già dichiarati equipollenti ai rispettivi diplomi universitari dai decreti del ministero della Sanità ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 42/99 di seguito riportati per le singole professioni sanitarie*" riportando di seguito relativamente alla professione di infermiere e di infermiere pediatrico i DM 27 luglio 2000 che hanno dichiarato l'equipollenza ai rispettivi diplomi universitari dei titolo conseguiti con il pregresso ordinamento.

A titolo conoscitivo e a beneficio di coloro che ne sono interessati, si rammenta che:

Con riferimento al DPCM 26 luglio 2011 relativo ai "*Criteri e modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell'art. 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42*" il citato articolo 4 commi 1 e 2 così letteralmente dispongono:

*I Diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell'articolo 6, comma 3, del*

*decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.*

1. *Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono* ***equipollenti ai diplomi universitari*** *di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post base.*

2. *Con decreto del Ministro della Sanità, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo svolgimento di un esame finale. Le disposizioni previste dal presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né degli enti di cui agli articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.*

Successivamente, nel rispetto del comma 1 art. 4 su riportato per assicurare certezza delle situazioni ed uniformità di comportamento sono stati emanati due distinti Decreti Ministeriali datati 27 luglio 2000 che hanno dichiarato l'equipollenza di diplomi e attestati rispettivamente al diploma universitario di infermiere e infermiere pediatrico ai fini dell'esercizio professionale e dell'acceso alla formazione post-base.

A seguito dell'emanazione del su citato DPCM, la Federazione Nazionale ha emanato la circolare n. 24/2011 dove era altresì allegata la nota esplicativa del Ministero della salute dove si legge esplicitamente:

*Analogamente, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:*

*a) omissis*

*b) omissis*

*c) si tratti di titoli già resi equipollenti ai diplomi universitari dai Decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 42/99;*

*d) omissis*

*la Regione o Provincia autonoma non darà ulteriore corso all'istanza e la dichiarerà ammissibile, fornendone apposita comunicazione all'interessato mediante raccomandata con ricevuta A.R.*

Sperando di aver fornito un'utile informazione porgo cordiali saluti.

Il Presidente

Ivan BUFALO